

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2026, n.086/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi di riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'articolo 77 bis della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), emanato con Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2024, n. 77.

- | | |
|---------|--|
| Art. 1 | Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 2 | Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 3 | Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 4 | Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 5 | Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 6 | Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 7 | Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 8 | Sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 9 | Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 10 | Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 11 | Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 12 | Sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 13 | Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 14 | Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 15 | Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 16 | Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 17 | Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 18 | Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 19 | Modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 20 | Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 21 | Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 22 | Modifiche all'Allegato B del decreto del Presidente della Regione 77/2024 |
| Art. 23 | Norme transitorie |
| Art. 24 | Entrata in vigore |

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2024, n. 77 (Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi di riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'articolo 77 bis della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)), le parole: <<del settore del manifatturiero>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei settori del manifatturiero, del terziario e delle costruzioni>>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) il numero: <<2007>> è sostituito dal seguente: <<2025>>;
- b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
 - <<a bis) settore del terziario: imprese che svolgono le seguenti attività rientranti nella classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale:
 - 1) settore commercio: imprese che svolgono attività rientrante nella sezione G, ad eccezione delle imprese con codice ATECO 46.1 e 47.9;
 - 2) settore trasporto e magazzinaggio: imprese che svolgono attività rientrante nella Sezione H, limitatamente al trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ATECO 49.4) e al magazzinaggio e deposito (ATECO 52.1);
 - 3) settore dei servizi di alloggio e ristorazione: imprese che svolgono attività rientrante nella sezione I, ad eccezione delle imprese con codice ATECO 55.20.5, 56.11.9 e 56.4;
 - 4) settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche: imprese che svolgono attività rientrante nella sezione N ad eccezione delle imprese con codice ATECO 70 e 73.3;
 - 5) settore delle attività amministrative e dei servizi di supporto: imprese che svolgono attività rientrante nella Sezione O, limitatamente alle attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse (ATECO 79), alle attività di servizi per edifici e per la cura del paesaggio (ATECO 81) e alle attività amministrative, di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (ATECO 82), ad eccezione delle imprese con codice ATECO 82.4;
 - 6) settore delle attività sportive, di intrattenimento e divertimento: imprese che svolgono attività rientrante nel codice ATECO 93;
 - 7) altre attività di servizi: imprese che svolgono attività rientrante nella Sezione T, ad eccezione delle imprese con codice ATECO 94, 95.4 e 96.4;
- a ter) settore delle costruzioni: imprese che svolgono attività rientrante nella sezione F della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale;>>;
- c) alla lettera h) dopo le parole <<rilasciare energia>> è aggiunto il seguente periodo: <<; l'unità di misura di riferimento della capacità del sistema è misurata in kilowattora (kWh)>>;
- d) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
 - <<i bis) saturazione delle coperture degli immobili: indisponibilità di idonee superfici di copertura degli edifici derivante dalla presenza di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

precedentemente installati o dall'inidoneità tecnica delle parti delle coperture non ancora utilizzate derivata dai seguenti fattori che ne influenzerebbero gravemente la resa produttiva:

- 1) vincoli strutturali (verifiche di carico, vento, stato della copertura);
- 2) vincoli di sicurezza e manutenzione (accessi, camminamenti, distanze di sicurezza, eventuali prescrizioni di prevenzione incendi ove applicabili);
- 3) vincoli urbanistici/paesaggistici o interferenze con impianti/elementi tecnici;
- 4) resa energetica inferiore alla resa minima produttiva;

i ter) resa minima produttiva: rendimento medio annuo per ogni kilowatt di potenza installata, stimato mediante l'utilizzo del programma Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS). Il valore della soglia minima di produzione specifica annua per kilowatt è pari a 755,70 kWh/kWp/anno, al di sotto del quale la copertura o porzione della stessa è considerata non idonea all'installazione dell'impianto fotovoltaico;

i quater) punto di prelievo dell'energia elettrica (POD): un codice alfanumerico che identifica la posizione fisica in cui l'energia elettrica viene consegnata al cliente finale;

i quinquies) tettoie fotovoltaiche a copertura della superficie di parcheggio: tettoie indipendenti, sostenute da pilastri, aperte su tutti i lati, adibite a parcheggio e predisposte all'installazione di impianti fotovoltaici;

i sexies) coperture dell'unità immobiliare o delle relative pertinenze: elementi costitutivi la sagoma dell'edificio che possono essere utilizzati per l'installazione di impianti fotovoltaici (solai di copertura o pareti perimetrali);>>;

e) dopo la lettera k) è inserita la seguente:

<<k bis) Anagrafe Antimafia degli Esecutori: elenco istituito per prevenire le infiltrazioni criminali negli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016);>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<al settore manifatturiero, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a),>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai settori del manifatturiero, del terziario e delle costruzioni come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a), a bis) e a ter),>>;
- b) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<b) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'articolo 112 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155)) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto medesimo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;>>;
- c) alla lettera d) del comma 3 le parole: <<non essere destinatario di un provvedimento di revoca nei due anni precedenti alla presentazione della domanda, a causa della non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva,>> sono sostituite dalle seguenti: <<non essere destinatarie di un provvedimento di decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda,>>;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'adozione del provvedimento di concessione è subordinata inoltre alla verifica:

- a) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- b) in assenza di iscrizione nella "White List" o nell'"Anagrafe Antimafia degli Esecutori", che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo concedibile superi l'importo di 150.000,00 euro.>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 le parole: <<nel settore manifatturiero di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei settori del manifatturiero, del terziario e delle costruzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), a bis) e a ter),>>.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7

(Progetti ammissibili)

1. Sono finanziabili i progetti aventi ad oggetto l'acquisto ed installazione nella sede o unità locale dell'impresa di nuovi impianti fotovoltaici o il potenziamento di impianti fotovoltaici preesistenti, finalizzati all'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore a 5.000 kWp.

2. Sono inoltre finanziabili i seguenti sistemi, se strettamente connessi e realizzati congiuntamente agli impianti di cui al comma 1:

- a) sistemi di accumulo di energia funzionali allo stoccaggio di energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1;
- b) sistemi di monitoraggio e gestione dell'energia intelligenti inclusa la domotica al fine di ridurre l'impronta energetica delle imprese.

3. Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti aventi i seguenti requisiti:

- a) sono realizzati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia; l'intervento finanziabile riguarda un'unica sede o unità locale; la sede o l'unità locale in cui viene realizzato l'investimento può comprendere anche più unità immobiliari ed aree pertinenziali ed è funzionale alle stesse;
- b) la produzione attesa dell'impianto finanziato non è superiore al fabbisogno energetico annuo, con una tolleranza del 15%, in eccesso, come attestato da un tecnico abilitato; non sono agevolabili le spese riguardanti la parte eccedente al fabbisogno energetico annuo;
- c) ottengono un punteggio di almeno 12 punti su 32 disponibili, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'Allegato A.

4. L'impianto di produzione di energia e l'eventuale sistema di accumulo devono essere installati su un'unità immobiliare o area pertinenziale che al momento della presentazione della domanda di incentivo sia esistente, accatastata e di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 25, comma 1 e autorizzazione del proprietario all'installazione dell'impianto.

5. Qualora in fase di rendicontazione la durata residua del contratto di cui al comma 4 risulti inferiore al periodo indicato nel medesimo comma, il beneficiario è tenuto a provvedere al rinnovo del

contratto di detenzione prima della liquidazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso. In tal caso il beneficiario, in fase di rendicontazione e prima della liquidazione del contributo, dovrà fornire copia del nuovo contratto di detenzione debitamente registrato atto a dimostrare il rispetto del suddetto requisito.

6. L'installazione degli impianti e sistemi di cui ai commi 1 e 2 su immobili pertinenziali è ammissibile a condizione che l'immobile esista al momento della presentazione della domanda e sia accatastato al più tardi al momento della presentazione della rendicontazione.

7. In deroga a quanto previsto al comma 6 sono finanziabili gli impianti posizionati su tettoie fotovoltaiche a copertura della superficie di parcheggio così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera i quinquies) anche qualora non edificate al momento della presentazione della domanda, escluse in ogni caso le opere edili, le fondazioni, la struttura portante e l'eventuale copertura sottostante l'impianto. Non è ammissibile l'installazione di impianti al di fuori del comprensorio aziendale.

8. Il progetto deve presentare i seguenti requisiti di natura tecnica:

- a) osservare la normativa vigente in materia urbanistica e paesaggistica;
- b) i pannelli sono installati sulle coperture dell'unità immobiliare o delle relative pertinenze, fatto salvo quanto previsto dal comma 9;
- c) gli impianti non devono essere installati in aree naturali protette e in siti designati nella rete Natura 2000 (www.regione.fvg.it> Aree tematiche> Ambiente, territorio, energia> Tutela dell'ambiente, sostenibilità e gestione delle risorse naturali> AREE NATURALI);
- d) impiegare dispositivi elettrici ed elettronici nuovi di fabbrica e pertanto dotati delle migliori e più ecocompatibili tecnologie disponibili attualmente sul mercato;
- e) il POD, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i quater) sia intestato all'impresa richiedente e venga utilizzato in via esclusiva dalla stessa. È ammesso un POD non intestato al beneficiario solo se quest'ultimo dimostra, con idonea documentazione contrattuale, l'uso esclusivo del POD per la sede o unità locale oggetto di intervento, fermo restando che entro la data di presentazione della rendicontazione il POD dovrà essere utilizzato in via esclusiva dall'impresa beneficiaria, pena la revoca del contributo.

9. Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici a terra per il potenziamento di impianti preesistenti, oltre ai requisiti di cui al comma 8 lettere a), c), d) ed e) devono essere rispettati anche i seguenti requisiti di natura tecnica:

- a) l'installazione a terra sia realizzata in via esclusiva in aree poste all'interno del comprensorio aziendale catastalmente riferibili alla sede o unità locale dell'impresa e urbanisticamente compatibili con l'attività esercitata nella sede o unità locale medesima; non è ammissibile l'installazione di impianti al di fuori di tali aree interne;
- b) l'impresa si trovi in una condizione di saturazione delle coperture degli immobili, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera i bis), nei limiti della quota di potenza non realizzabili sulle coperture dell'unità immobiliare o delle relative pertinenze come definite all'articolo 2, comma 1, lettera i sexies).>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 è sostituita dalla seguente:

- < fornitura e installazione dei sistemi di accumulo nuovi di fabbrica, comprese le opere edili, di impiantistica ed oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione dei sistemi, nel limite di 1.000€/kWh. La capacità nominale del sistema di accumulo (kWh) non deve essere superiore a due volte la potenza nominale massima dell'impianto fotovoltaico (kWp). Non sono agevolabili le

spese riguardanti la parte eccedente i predetti limiti. Il sistema di accumulo deve essere collegato all'impianto di cui alla lettera a) in via esclusiva ed installato behind-the-meter sul medesimo POD;>>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) l'acquisto di impianti fotovoltaici o di sistemi di accumulo senza la relativa installazione, oppure la mera installazione di impianti fotovoltaici o di sistemi di accumulo acquistati precedentemente;>>;
- b) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
<<j) costruzione di fabbricati e della struttura portante delle nuove tettoie fotovoltaiche, a copertura della superficie di parcheggio come definite all'articolo 2, comma 1, lettera i quinquies)>>;
- c) dopo la lettera k) è inserita la seguente:
<<k bis) colonnine di ricarica per auto elettriche;>>.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Durata e termini di realizzazione del progetto)

1. Il progetto deve essere avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa. Per data di avvio del progetto si intende:

- a) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero la data di efficacia dello stesso qualora sospensivamente condizionata all'ottenimento del contributo oppure, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
- b) nel caso di fornitura di servizi e installazione di impianti, la data di stipula del contratto ovvero la data di efficacia dello stesso qualora sospensivamente condizionata all'ottenimento del contributo oppure, in mancanza, la data della prima fattura. I contratti relativi ai servizi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), stipulati prima della presentazione della domanda di contributo, non sono considerati ai fini della determinazione della data di avvio del progetto qualora propedeutici alla sua attuazione, ai sensi del paragrafo 23, dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Il progetto deve essere concluso e la spesa sostenuta e rendicontata entro 15 mesi dal ricevimento del decreto di concessione, fermo restando quanto previsto al comma 4. Il termine è prorogabile per un massimo di 6 mesi secondo le modalità di cui al comma 5.

3. Il progetto si intende concluso al verificarsi dell'ultimo pagamento di un giustificativo riferito al progetto e rendicontato.

4. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine per rendicontare è ridotto a 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione, eventualmente prorogabile ai sensi del comma 2.

5. Il beneficiario può presentare una sola richiesta di proroga del termine di conclusione e rendicontazione del progetto, entro il limite massimo di 6 mesi, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la rendicontazione di cui al comma 2, pena il non accoglimento della stessa. Le proroghe sono autorizzate dall'Ufficio competente entro 30 giorni dalla richiesta.

6. Nel caso in cui l'istanza di proroga sia rigettata in quanto non motivata o presentata oltre il termine di cui al comma 5, sono comunque fatte salve le spese rendicontate e sostenute entro la scadenza di rendicontazione di cui al comma 2, previa valutazione sull'effettiva realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.>>.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Costituiscono parte integrante della domanda, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, contenente la descrizione dettagliata del progetto, corredata da planimetria generale ed elaborati grafici necessari per permettere la localizzazione dell'intervento, le porzioni di edificio o di aree pertinenziali sulle quali si interviene, le caratteristiche dimensionali e di potenza, funzionali e tecnologiche degli impianti da installare, supportati da elementi dimensionali e di calcolo che evidenzino, in particolare:

1) il fabbisogno energetico annuo delle utenze elettriche che insistono sulla medesima sede legale o unità locale in cui è ubicata l'unità immobiliare o le unità immobiliari oggetto dell'intervento, nell'anno di riferimento significativo individuato dall'impresa;

2) la quantificazione dell'energia rinnovabile annualmente producibile dall'impianto oggetto del progetto espressa in kWh/annuo e della correlata riduzione stimata di emissioni di gas a effetto serra espressa in tCO₂ equivalente/annuo;

3) la dimostrazione del requisito di "autoconsumo" in relazione al fabbisogno energetico annuo di cui al punto 1;

4) la dimostrazione della saturazione delle coperture dell'immobile in caso di installazione a terra;

5) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto delle condizioni di ammissibilità di merito tecnico di cui all'articolo 7, commi 8 e 9;

b) quadro di spesa dettagliato;

c) strumento di verifica della dimensione di impresa;

d) schede tecniche relative ai moduli, inverter e sistemi di accumulo;

e) autorizzazione firmata dal proprietario dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, qualora sia un soggetto diverso dal richiedente e contratto che dimostri la disponibilità dell'unità immobiliare per una durata almeno pari a quella del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 25, comma 1;

f) attestazione su modello F23 o F24 del pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 14, comma 5.>>;

b) al comma 3 le parole: <<lettere da a) a f)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere da a) a c)>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o da procuratore interno all'impresa i cui poteri siano riportati in visura camerale, eventualmente previa compilazione da parte di un soggetto terzo che accede alla compilazione con proprie credenziali e secondo le modalità di cui al comma 1.>>;
- b) al comma 4 la parola <<Qualora>> è sostituita dalla seguente: <<Per>> e la parola <<siano>> è sostituita dalle seguenti: <<che vanno>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le domande presentate sono inoltre oggetto di una valutazione tecnica, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti tecnici previsti nel presente regolamento.>>;
- b) al comma 3 le parole <<30 giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<15 giorni>> e le parole <<15 giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<7 giorni>>;
- c) al comma 5 dopo la parola <<stanziare,>> sono inserite le seguenti <<con efficacia interruttiva sui termini del procedimento,>>;
- d) al comma 6 le parole <<31 dicembre>> sono sostituite dalle seguenti <<30 giugno>>.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi nel limite previsto dal comma 2 dell'articolo 10, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 2, comma 7 della legge n. 241/1990 e l'eventuale interruzione dei termini nel caso previsto dall'articolo 15, comma 5.

2. L'adozione del provvedimento di concessione è subordinata alla verifica:

- a) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- b) in assenza di iscrizione nella "White List" o nell'"Anagrafe Antimafia degli Esecutori", che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo concedibile superi l'importo di 150.000,00 euro.

3. La domanda per accedere agli incentivi non è accolta nei seguenti casi:

- a) l'impresa ha presentato e sottoscritto la domanda di contributo con modalità diverse rispetto a quelle previste dal comma 1 dell'articolo 14;
- b) l'impresa ha già presentato una domanda di contributo ammissibile sul presente regolamento;
- c) la domanda non è sottoscritta da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;
- d) è verificata l'assenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi indicati agli articoli 3 e 5;

- e) è verificata l'assenza dei requisiti di ammissibilità progettuali indicati all'articolo 7, compreso il mancato raggiungimento del punteggio minimo;
- f) è verificata l'inammissibilità delle spese secondo le condizioni previste dall'articolo 8, nei casi in cui la stessa determini l'inammissibilità del progetto;
- g) non è rispettato il limite minimo di spesa di cui all'articolo 10, comma 1;
- h) non sono rispettati i termini di avvio del progetto di cui all'articolo 11, comma 1;
- i) alla domanda non è allegata la documentazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettere da a) a c), oppure la relazione del progetto è priva degli elementi di completezza, chiarezza e dettaglio, che non consentono la valutazione del progetto di cui all'articolo 15, comma 2 bis, nonostante le eventuali integrazioni pervenute;
- j) per rinuncia da parte dell'impresa;
- k) nel caso di carenza di risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 6.

4. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, concernente le domande non ammesse ai sensi dei commi 2 e 3, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, ad eccezione dei casi di rinuncia e di carenza di risorse finanziarie.

5. L'Ufficio competente implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato, inserendo i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.

6. Il provvedimento di concessione contiene il Codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'oggetto dei giustificativi di spesa, come precisato all'articolo 20, comma 2.>>.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dopo le parole <<entro 60 giorni dalla comunicazione>> sono aggiunte le seguenti: <<, previa eventuale acquisizione della valutazione tecnica effettuata dal soggetto competente, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis>>;
- b) al comma 4 dopo le parole <<sia accertata>> sono inserite le seguenti: <<, previa eventuale acquisizione della valutazione tecnica,>>.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole <<ed inoltrata via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.>> sono sostituite dalle seguenti <<dal titolare/legale rappresentante o procuratore interno dell'impresa subentrante secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 4.>>;
- b) al comma 3 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000>>;
- c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Qualora il subentro intervenga dopo la liquidazione dell'anticipo del contributo e prima dell'atto di approvazione della rendicontazione, deve essere allegata alla relativa istanza

- un'appendice alla fideiussione di cui all'articolo 19, comma 2 recante il soggetto subentrante come contraente, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore.>>;
- d) al comma 8 le parole <<non viene adottato o>> sono soppresse.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I contributi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, predisposta e trasmessa secondo il fac-simile e le modalità indicate nelle linee guida pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento.>>;
- b) al comma 2 dopo le parole <<sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore>> sono aggiunte le seguenti: <<secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 4>>;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La richiesta di liquidazione in via anticipata deve essere presentata successivamente all'avvio del progetto, entro 6 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.>>;
- d) alla lettera a) del comma 4 è aggiunto alla fine il seguente periodo: <<; in caso contrario l'Ufficio competente assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il rigetto della richiesta di liquidazione in via anticipata>>;
- e) dopo la lettera a) del comma 4 è aggiunta la seguente:
<<a bis) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC risulti irregolare, l'Ufficio competente attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 31, commi 3 e 8 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;>>;
- f) alla lettera b) del comma 4 dopo le parole <<White List>> sono aggiunte le seguenti: <<o nell'"Anagrafe Antimafia degli Esecutori">>.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000 la rendicontazione del progetto dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze suddivisi per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:
a) modulo di rendicontazione, che si genera dalla compilazione on line, contenente i dati di sintesi del beneficiario e dell'intervento, il quadro spese riepilogativo, l'elenco delle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti e l'elenco delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi;

- b) relazione riepilogativa finale del progetto realizzato, sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata da documentazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato e contenente la descrizione dettagliata dell'investimento effettuato, con evidenziazione degli elementi tecnici e dei risultati prestazionali raggiunti in termini di energia rinnovabile annualmente prodotta dall'impianto e della correlata riduzione di emissioni di gas a effetto serra;
 - c) dichiarazione di conformità resa dall'impresa installatrice contenente le informazioni e gli allegati obbligatori ai sensi della normativa vigente;
 - d) verbale di allacciamento comprovante l'entrata in esercizio degli impianti; qualora tale documentazione non sia disponibile alla data di rendicontazione, il beneficiario dovrà dichiarare, entro il termine massimo di due anni dal pagamento finale al beneficiario, l'avvenuto esercizio degli impianti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera e);
 - e) copia di ciascuna fattura/giustificativo di spesa con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'Allegato B.>>;
- b) al comma 2 dopo le parole <<prima della comunicazione della concessione del contributo>> sono inserite le seguenti: <<e delle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato>>;
 - c) al comma 3 le parole <<I fac-simili dei documenti di cui al comma 1 lettere b), d) e f) sono pubblicati>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il fac simile della relazione di cui al comma 1, lettera b), è pubblicato>>.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa i cui poteri siano riportati in visura camerale, eventualmente previa compilazione da parte di un soggetto terzo che accede alla compilazione con proprie credenziali e secondo le modalità di cui al comma 1.>>;
- b) il comma 3 è abrogato;
- c) al comma 5 le parole <<l'Ufficio competente assegna un ulteriore termine ultimativo di 15 giorni per adempiere, trascorso il quale>> sono soppresse.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli in loco. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono oggetto del controllo a campione di cui all'articolo 26, comma 2, anche successivamente all'approvazione della rendicontazione.>>;

- b) alla lettera c) del comma 2 dopo le parole <<"White List">> sono aggiunte le seguenti <<0 nell'"Anagrafe Antimafia degli Esecutori">>;
- c) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:
<<c bis) sussista la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare, l'Ufficio competente attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 31, commi 3 e 8 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;>>;
- d) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<d) siano mantenuti i requisiti e le condizioni progettuali di cui all'articolo 7, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 9;>>;
- e) al comma 3 le parole <<30 giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<15 giorni>> e le parole <<15 giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<7 giorni>>.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) le parole: <<del settore manifatturiero>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei settori del manifatturiero, del terziario e delle costruzioni>>;
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione i requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c), ossia non essere sottoposta a procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23 in relazione alla sospensione delle erogazioni, e non essere destinataria di sanzioni interdittive;>>;
- c) dopo la lettera h) è inserita la seguente:
<<h bis) stipulare contratti di assicurazione per eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026);>>;
- d) alla lettera j) le parole <<lettera e)>> sono sostituite dalle seguenti <<lettera d)>>.

Art. 20

(Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 è sostituita dalla seguente:

- <<d) mantenere un codice ISTAT ATECO 2025 appartenente ai settori del manifatturiero, del terziario e delle costruzioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a), a bis) e a ter), salvo casi motivati finalizzati al mantenimento dell'attività e dell'occupazione;>>.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 77/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e) del comma 1 le parole <<come previsto all'articolo 20, comma 1, lettera e)>> sono sostituite dalle seguenti: <<come previsto all'articolo 20, comma 1, lettera d), per cause imputabili al beneficiario stesso>>;
- b) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<f) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine di cui all'articolo 21, comma 4;>>;
- c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Qualora non sia rispettato il divieto di delocalizzazione di cui all'articolo 25, comma 3, il contributo è revocato.
2 ter. Nel caso in cui l'Ufficio competente sia impossibilitato ad effettuare l'ispezione o il controllo previsto all'articolo 25, comma 5 per cause imputabili al soggetto beneficiario, il contributo è revocato.>>;
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La concessione del contributo è revocata totalmente o parzialmente:
a) a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
b) qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4.>>.

Art. 22

(Modifiche all'Allegato B del decreto del Presidente della Regione 77/2024)

1. All'Allegato B del decreto del Presidente della Regione 77/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il riferimento alle norme interne di cui all'Allegato B, inserito sopra il titolo rubricato "Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese", è sostituito dal seguente: <<(Rif. art. 8, c. 5; art. 20, c.1, lett. e)>>;
- b) alla lettera e) del punto 1, titolato "LE SPESE", dopo le parole <<bollettino/vaglia postale>> è inserita la seguente: <<, assegno.>> e le parole <<o assegni>> sono soppresse;
- c) al primo periodo della sezione titolata "Quietanze", del punto 2 titolato "DOCUMENTAZIONE DI SPESA", la parola <<integra>> è soppressa;
- d) la nota a piè di pagina numero 2 è sostituita dalla seguente:
<<La copia dell'estratto conto deve comprendere le pagine relative alle spese sostenute e rendicontate, essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente. Si suggerisce l'utilizzo di un c/c dedicato al progetto di modo che tutti movimenti siano riferibili alle spese inerenti il progetto.>>.

Art. 23

(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti. L'articolo 27, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Regione 77/2024, come modificato dall'articolo 21, comma 1, del presente regolamento, trova applicazione anche ai procedimenti contributivi in corso.

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.